

BONUS AMIANTO

Ministero dell'Ambiente

Beneficiari del credito

Tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta (imprenditore individuale, società di persone, società di capitali), dalle dimensioni aziendali (grande impresa o PMI) e dal regime contabile adottato (contabilità ordinaria o semplificata, che **effettuano, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016**, interventi di **bonifica dell'amianto sui propri** beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Interventi ammessi e spese agevolate

L'impresa ha diritto al riconoscimento del credito d'imposta se, nel corso del 2016, effettua **interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell'amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive, nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.**

Nello specifico, sono considerate **agevolate le spese per la rimozione e lo smaltimento**, anche previo trattamento, **di:**

1. lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;
2. tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;
3. sistemi di coibentazione industriale in amianto.

A tali costi vanno **aggiunte** anche le **spese di consulenze professionali e perizie tecniche**, nei limiti del **10% delle spese complessive** sostenute per l'intervento e, comunque, **non oltre l'ammontare massimo di 10.000 euro** per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato.

Agevolazione

Il **credito d'imposta** è pari al **50% dell'ammontare complessivo delle spese sostenute**, da assumere **nel limite massimo di 400.000 euro per singola impresa**. Il suddetto beneficio non può, quindi, superare l'**importo di 200.000 euro** ed è **concesso a ciascuna impresa nel rispetto** della normativa comunitaria degli aiuti di Stato **"de minimis"**.

Obblighi

L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Infine, si ricorda che il credito d'imposta sconta il **divieto di cumulo**, in relazione alle medesime spese, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.

Presentazione delle domande

Le imprese interessate al riconoscimento del suddetto credito, **dal 16 novembre 2016 al 31 marzo 2017**, possono **presentare** al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare apposita **domanda, esclusivamente accedendo alla piattaforma informatica** che sarà accessibile sul sito www.minambiente.it.

Il Ministero verifica l'ammissibilità della domande, operata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse e sino ad esaurimento delle risorse stanziare (pari a 17 milioni di euro).

Utilizzo del credito

Il credito d'imposta deve essere **ripartito in 3 quote annuali di pari importo e utilizzato, esclusivamente in compensazione** (art. 17 del D.Lgs. 241/1997), **tramite F24 Telematico**, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento. La prima quota annuale è utilizzabile già a partire dal 1° gennaio 2017.

Il credito deve essere **indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento** (UNICO 2017 per il periodo d'imposta 2016) e **nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi** fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.

Il suddetto credito **non concorre alla formazione del reddito** ai fini IRPEF/IRES e IRAP.